



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 19/33 DEL 17.04.2018

Oggetto: Atto di indirizzo interpretativo ed applicativo in materia di estensione dell'efficacia temporale dei provvedimenti di VIA e Verifica.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Giunta regionale, data l'immediata vigenza delle disposizioni introdotte con D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 104 che, nel modificare il Titolo III della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha introdotto delle sostanziali modifiche alla disciplina vigente in materia di valutazione ambientale, ha adottato la deliberazione n. 45/24 del 27 settembre 2017, di approvazione della disciplina regionale transitoria in materia di valutazione d'impatto ambientale, da applicarsi nei confronti dei procedimenti di valutazione ambientale, avviati dalla data di adozione della deliberazione medesima.

L'Assessore riferisce che, in merito all'efficacia temporale del provvedimento di VIA, la Delib.G.R. n. 45/24 del 27.9.2017, in ossequio al quadro normativo vigente in materia di VIA, all'art. 13, comma 2, prevede che "decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. L'istanza di proroga deve essere presentata dal Proponente, pena l'inammissibilità della medesima, prima della scadenza del termine di efficacia temporale del provvedimento di VIA di cui si chiede la proroga".

L'Assessore prosegue riferendo che sono pervenute agli atti del competente Servizio delle Valutazioni Ambientali (SVA) diverse istanze di proroga, presentate dai proponenti in data successiva rispetto alla scadenza del termine di validità dei provvedimenti, rispetto ai quali in passato la Giunta regionale, ai sensi della normativa e delle direttive previgenti (Delib.G.R. n. 34/33 del 2012), ha consentito una valutazione da parte degli Uffici in ordine alla sussistenza della invariabilità dei presupposti (programmatici, progettuali, ambientali), così da poter adottare, in presenza di un quadro invariato, una conseguente decisione in merito alla estensione della efficacia temporale dei provvedimenti stessi.

A tale proposito l'Assessore dei Lavori Pubblici interviene per evidenziare che appare necessario formulare uno specifico atto di indirizzo, in particolare per quanto riguarda l'efficacia temporale dei provvedimenti riguardanti gli interventi infrastrutturali di interesse pubblico, che tenga conto dell'attualità, dell'urgenza e della strategicità dei medesimi e, nel contempo, dell'assenza di impedimenti oggettivi allo svolgimento, da parte del soggetto attuatore, degli adempimenti già



previsti dalla Giunta regionale, citando quale esempio riconducibile alla fattispecie menzionata dall'Assessore dell'Ambiente, la richiesta presentata il 12.6.2017 dalla Società Abbanoa S.p.A. concernente "Istanza di proroga dell'efficacia della Delib.G.R. n. 42/16 del 20.10.2011", motivata dalla Società in quanto sono attualmente in corso le attività propedeutiche per l'affidamento dei servizi di ingegneria relativi alle successive fasi progettuali.

Al riguardo, l'Assessore dell'Ambiente informa che il Servizio delle Valutazioni Ambientali (SVA), ha esaminato la documentazione, rilevando l'assenza di variazioni rispetto a quanto esaminato nello Studio Preliminare Ambientale del 2011. Rileva, altresì, che l'istanza presentata dalla Società Abbanoa è pervenuta il 12 giugno 2017, ovvero in data successiva al termine di validità (20.10.2016) della deliberazione n. 42/16, adottata dalla Giunta regionale il 20.10.2011.

Sebbene sotto i profili tecnici, valutati dal competente Ufficio, non siano emerse criticità, il quadro normativo-procedimentale in materia di VIA a livello nazionale e regionale (D.Lgs. n. 104/2017, Delib. G.R. n. 45/24 e Delib.G.R. n. 53/14 del 2017), richiede un chiarimento circa la possibilità o meno di considerare l'accoglimento della istanza di proroga presentata oltre il termine di validità del provvedimento.

L'Assessore ritiene opportuno rammentare che, in materia di VIA, la competenza a concedere o meno la proroga – estensione dei termini di validità del provvedimento è, ai sensi della normativa regionale, in capo all'Autorità emanante l'atto, cioè la Giunta regionale. Coerentemente a ciò, ai sensi delle delibere antecedenti la citata Delib.G.R. n. 45/24 del 27.9.2017, la struttura tecnica (SAVI-SVA) competente in materia di VIA, a fronte delle richieste di proroga pervenute nel tempo, ha posto in essere l'attività istruttoria di competenza, confluita in apposite relazioni prodromiche al pronunciamento della Giunta regionale indipendentemente dal momento di presentazione della istanza.

Premesso quanto sopra, gli Assessori rimarcano l'urgenza di formulare indirizzi precisi tesi ai consentire l'estensione dell'efficacia temporale dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità e/o di VIA i cui procedimenti sono stati avviati e conclusi antecedentemente all'approvazione della Delib.G.R. n. 45/24 del 2017, in analogia a quanto fatto dalla Giunta regionale in precedenza per fattispecie simili, a condizione che sia rimasto immutato il quadro programmatico, progettuale e ambientale e l'insieme dei presupposti a base del provvedimento assunto.

Resta inteso, proseguono gli Assessori, che l'accoglimento dell'istanza di estensione dell'efficacia temporale dei provvedimenti, da presentare al Servizio competente in materia di VIA, può essere



consentita per una sola volta, previo pagamento degli oneri istruttori, se dovuti, ai sensi della Delib.G. R. n. 45/24 del 2017 e successive modifiche e integrazioni.

A tal fine, gli Assessori propongono alla Giunta regionale di approvare un apposito atto di indirizzo interpretativo ed applicativo in materia di efficacia temporale dei provvedimenti di VIA e Verifica già deliberati dalla Giunta regionale, secondo il quale è possibile estendere l'efficacia temporale dei provvedimenti di VIA, avviati e conclusi antecedentemente alla Delib.G.R. n. 45/24 del 2017, a condizione che:

- la scadenza del provvedimento di cui si chiede l'estensione della efficacia temporale sia maturata prima del 27 settembre 2017, data di adozione della Delib.G.R. n. 45/24;
- siano rimasti immutati tutti i parametri valutativi e le condizioni (quadro programmatico-progettuale-ambientale) che hanno determinato la scelta già operata dagli Uffici regionali competenti in materia di VIA e, conseguentemente, dalla Giunta regionale;
- sia confermata, per i soli interventi di interesse pubblico, da parte della Direzione generale regionale competente per materia, l'attualità, urgenza e strategicità dell'intervento e l'assenza di impedimenti oggettivi allo svolgimento, da parte del soggetto attuatore, degli adempimenti già previsti dalla Giunta regionale.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente, di concerto con l'Assessore dei Lavori Pubblici, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Difesa dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici

DELIBERA

- di approvare l'atto di indirizzo interpretativo ed applicativo, riguardante la procedura da adottarsi per tutti gli interventi sottoposti a procedure di verifica di assoggettabilità e/o di VIA, i cui procedimenti sono stati avviati e conclusi antecedentemente alla Delib.G.R. n. 45/24 del 27.9.2017, in analogia a quanto fatto dalla Giunta regionale per fattispecie simili prima della adozione della citata Delib.G..R n. 45/24, secondo le modalità e le condizioni descritte in premessa alla presente deliberazione;
- di autorizzare l'accoglimento dell'istanza di estensione dell'efficacia temporale dei provvedimenti di VIA, in presenza delle condizioni descritte in premessa, per una sola volta, previo pagamento



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 19/33
DEL 17.04.2018

degli oneri istruttori, se dovuti, ai sensi della Delib.G.R. n. 45/24 del 2017 e successive modifiche e integrazioni;

- di dare mandato all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente perché provveda all'adozione di tutti gli adempimenti necessari all'attuazione dell'atto di indirizzo predetto.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru